

ADDENDUM SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il presente Addendum sul trattamento dei dati (questo “**Addendum**”) è stipulato da e tra Symantec Limited, che risponde per sé stessa e per conto della o delle aziende Symantec specificate nel Contratto (“**Symantec**”), e l’azienda identificata di seguito, a titolo proprio e come richiesto, in nome e per conto delle proprie aziende affiliate (“**Ciente**”).

Affinché questo Addendum assuma piena validità, il Cliente dovrà compilare le informazioni (nome completo dell’entità legale, indirizzo, nome e titolo del firmatario e data della firma) nella casella della firma (pagina 6) e restituire la copia completata e firmata del presente Addendum a privacyteam@symantec.com.

CONSIDERATO CHE il Cliente ha acquistato alcuni Servizi offerti da Symantec che comportano il trattamento di dati personali soggetti alla Legislazione applicabile.

CONSIDERATO CHE il presente Addendum rappresenta il contratto vincolante citato nell’Articolo 28 (3) della normativa GDPR che definisce l’oggetto, la durata del trattamento, la natura e lo scopo del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di soggetti interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento che potrebbero essere ulteriormente integrati dai termini e condizioni applicabili ai Servizi forniti da Symantec al Cliente (il “**Contratto**”).

CONSIDERATO CHE Nella fornitura di Servizi da parte di Symantec al Cliente ai sensi del Contratto, il Cliente agisce come Titolare del trattamento e Symantec agisce come Responsabile del trattamento in relazione ai Dati personali oppure, a seconda dei casi, il Cliente agisce come Responsabile del trattamento per i propri clienti finali, incluse le società affiliate del cliente finale (come Responsabili del trattamento finali) e Symantec agisce in qualità di Responsabile secondario del trattamento sulla base delle istruzioni del Cliente per i clienti finali.

Le Parti convengono quanto segue:

1. **Definizioni.** Salvo diversa definizione nel Contratto, tutti i termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Addendum assumono il significato indicato di seguito.

“**Legislazione applicabile**” significa: (i) il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE (“**GDPR**”); (ii) nella misura applicabile ai Servizi, qualsiasi altra legge sulla protezione dei dati dell’UE o di uno Stato membro dell’UE in relazione al trattamento dei Dati personali ai sensi del Contratto; e (iii) a partire dalla data in cui il Regno Unito lascia l’Unione Europea, anche in assenza di un accordo tra lo Spazio Economico Europeo (SEE) e il Regno Unito (“**No-Deal Brexit**”), la Legge sulla protezione dei dati del 2018 (“**UK Data Protection Act 2018**” o “**UK DPA 2018**”).

“**Titolare del trattamento**” ha il significato attribuito nella Legislazione applicabile e ai fini del presente Addendum indica il Cliente, incluso quando agisce per conto del suo cliente finale.

“**Soggetto interessato**” ha il significato attribuito dalla Legislazione applicabile.

“**SEE**” indica lo Spazio Economico Europeo.

“**Dati personali**” ha il significato attribuito nella Legislazione applicabile e ai fini del presente Addendum riguarda i Dati personali trattati da Symantec, come descritto nella Sezione 4.

“**Violazione dei dati personali**” ha il significato attribuito nella Legislazione applicabile.

“**Trattamento**” ha il significato attribuito nella Legislazione applicabile e “trattare”, “tratta” e “trattato/i” vanno interpretati di conseguenza.

“**Responsabile del trattamento**” ha il significato attribuito nella Legislazione applicabile e ai fini del presente Addendum indica Symantec.

“**Servizi**” indica il o i Servizi online e altri servizi offerti da Symantec e acquistati dal Cliente.

“**Clausole contrattuali standard**” indica le Clausole contrattuali standard conformi alla Decisione della Commissione Europea del 5 febbraio 2010 relativa alle clausole contrattuali standard per il trasferimento di Dati personali a Responsabili del trattamento residenti in paesi terzi, nel quadro della Direttiva stabilita nell’Allegato 1 e facente parte del presente Addendum.

2. **Conformità alle leggi vigenti.** Ciascuna parte si atterrà alla Legislazione applicabile. In particolare, il Cliente assolverà i propri obblighi in qualità di Titolare del trattamento (o per conto del Titolare del trattamento) e Symantec assolverà i propri obblighi in qualità di Responsabile del trattamento.
3. **Obblighi del Cliente.** Il Cliente, in qualità di Titolare del trattamento (o per conto del Titolare del trattamento finale) si impegna a garantire che tutte le istruzioni per il Trattamento dei Dati personali in virtù del Contratto o del presente Addendum o derivanti da altri accordi o configurazioni siano conformi alla Legislazione applicabile e che tali istruzioni non causeranno in alcun modo la violazione di qualsiasi Legislazione applicabile da parte di Symantec. Il Cliente ha la responsabilità esclusiva di garantire l'accuratezza, la qualità e la legalità dei Dati personali elaborati da Symantec, inclusi i metodi tramite i quali il Cliente ha acquisito i Dati personali.
4. **Trattamento dei dati.** Symantec Tratterà i Dati personali al solo fine di abilitare, ottimizzare e fornire i Servizi e/o per gli scopi specificati dal Contratto e dal presente Addendum. Symantec tratterà i Dati personali come descritto nella tabella sottostante in conformità con le istruzioni del Cliente, come documentato nel Contratto e nel presente Addendum per la durata del Contratto. Symantec non accederà, utilizzerà o tratterà in altro modo tali Dati personali, tranne per le operazioni necessarie alla fornitura dei Servizi.

Salvo quanto proibito dalla Legislazione applicabile, Symantec informerà il Cliente se a suo giudizio un'istruzione viola una qualsiasi legge di uno Stato membro dell'UE a cui il Cliente è soggetto, nel qual caso Symantec avrà il diritto di sospendere l'esecuzione di tale istruzione fino a quando il Cliente non confermerà per iscritto che tale istruzione è valida ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'UE.

Eventuali istruzioni aggiuntive relative alla modalità con cui Symantec tratta i Dati personali richiederanno un previo accordo scritto tra Symantec e il Cliente, inclusi, laddove applicabili, eventuali oneri aggiuntivi a carico del Cliente.

Nel quadro della configurazione dei Servizi, vengono rese disponibili al Cliente determinate funzionalità di sicurezza e di trattamento dei dati. Il Cliente è responsabile della corretta configurazione dei Servizi per soddisfare i propri requisiti specifici di trattamento e sicurezza, che possono includere l'utilizzo di tecnologie di pseudonimizzazione o di crittografia per proteggere i Dati personali dagli accessi non autorizzati.

Symantec non divulgherà i Dati personali a nessun governo, salvo per quanto necessario a ottemperare la legislazione applicabile o un ordine valido e vincolante delle autorità competenti (ad esempio una citazione in giudizio o un'ordinanza di un tribunale). Nel caso in cui Symantec riceva un ordine vincolante da un'autorità competente in materia di Dati personali e a condizione che non vi siano ostacoli legali che impediscano a Symantec di procedere in tal senso, Symantec informerà il Cliente della richiesta che ha ricevuto.

Symantec sarà tenuta a garantire che i soggetti incaricati di trattare i Dati personali abbiano sottoscritto accordi di riservatezza e/o siano vincolati da obblighi in materia ai sensi della Legislazione applicabile o di altre disposizioni di legge.

Categorie di Dati personali (*)	(a) Dettagli di contatto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, titolo e qualifica lavorativa, indirizzi e-mail aziendali, numeri di telefono e indirizzi dell'ufficio; (b) Indirizzi e-mail, indirizzi IP e altre informazioni di identificazione per la rete, i dispositivi o il software; (c) Dati online (ad esempio, utilizzo di siti Web, attività e preferenze di navigazione e altri dati sul traffico Web); (d) Dati di registro, che possono includere determinati indirizzi IP di origine e di destinazione, nome host, ID utente, URL, nomi di politiche, indirizzi e-mail, contrassegni di data e ora, volumi di dati, attività e contenuti e-mail; (e) Tutti i Dati personali che possono essere contenuti in (i) comunicazioni e-mail e Web (inclusi gli allegati) inviate a, o da, dipendenti o utenti della rete del Cliente, (ii) Dati personali che possono essere condivisi da dipendenti o utenti del Cliente con applicazioni cloud utilizzate nella rete di esportazione dei dati e (iii) richieste tecniche e di supporto attivate da, o per conto, del Cliente; e (f) Qualsiasi altro tipo di Dati personali associati ad attività e-mail o Web come richiesto per la fornitura dei Servizi.
Categorie di Soggetti interessati (*)	Dipendenti, rappresentanti, clienti, fornitori e/o qualsiasi altro contatto commerciale del Cliente, inclusi i mittenti e i destinatari di e-mail, a seconda dei casi.

(*) La descrizione complementare delle categorie di Dati personali e Soggetti interessati è disponibile all'indirizzo [www.symantec.com](https://www.symantec.com/privacy) (<https://www.symantec.com/privacy>)

5. **Misure tecniche e organizzative.** Tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione e della natura, ambito, contesto e finalità del trattamento, nonché del rischio di probabilità e gravità variabili dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, Symantec dovrà implementare misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza dei Dati personali adeguato al rischio, come documentato ulteriormente nell'Allegato 2 dell'Addendum e/o in <https://www.symantec.com/about/customer-trust-portal> o in qualsiasi sito Web attivato successivamente.

Nella valutazione del livello di sicurezza appropriato, Symantec terrà conto dei rischi presentati dal trattamento, in particolare la distruzione accidentale o illecita, la perdita, l'alterazione, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai Dati personali trasmessi, memorizzati o trattati in altro modo.

Il Cliente ha la responsabilità esclusiva di valutare se le misure di sicurezza implementate da Symantec ai sensi della presente Sezione 5 per la fornitura dei Servizi soddisfano gli standard e i requisiti del Cliente stesso.

6. **Diritti dei Soggetti interessati.** Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, Symantec assisterà il Cliente con adeguate misure tecniche e organizzative, per quanto possibile, al fine di

rispondere alle richieste dei Soggetti interessati di esercitare i loro diritti ai sensi della Legislazione applicabile. A tal fine, Symantec: (i) nella misura consentita dalla legge applicabile, informerà tempestivamente il Cliente di qualsiasi richiesta di accesso, modifica o cancellazione dei dati ricevuta direttamente dai Soggetti interessati, senza rispondere a tale richiesta; e (ii) previa richiesta scritta del Cliente, fornirà al Cliente le informazioni di cui dispone per cooperare ragionevolmente con il Cliente nell'adempimento dei suoi obblighi di rispondere ai Soggetti interessati che esercitano i propri diritti ai sensi della Legislazione applicabile.

7. **Valutazioni di impatto della protezione dei dati.** Nel caso in cui Cliente sia obbligato dalla Legislazione applicabile di condurre una Valutazione di impatto sulla protezione dei dati, allora se richiesto dal Cliente per iscritto, Symantec fornirà assistenza laddove ragionevolmente possibile, fatta salva la natura del trattamento e le informazioni disponibili a Symantec, nell'adempimento degli obblighi del Cliente in relazione all'utilizzo dei Servizi da parte del Cliente, nella misura in cui il Cliente non abbia altrimenti accesso alle informazioni pertinenti. Se richiesto ai sensi della Legislazione applicabile, Symantec fornirà al Cliente un'assistenza ragionevole nella collaborazione o nella consultazione preliminare con le Autorità di Protezione dei dati in relazione a qualsiasi Valutazione di impatto della protezione dei dati applicabile.
8. **Controllo delle misure tecniche e organizzative.** Su richiesta del Cliente, Symantec accetta di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie a dimostrare la propria compliance con le politiche e le procedure di protezione dei dati implementate nel quadro dei Servizi. Il Cliente è informato che Symantec esegue regolarmente controlli interni conformi agli standard del settore quali ISO 27001 o altre certificazioni di sicurezza vigenti, a esclusiva discrezione di Symantec.

Su richiesta scritta (non più di una volta all'anno), Symantec fornirà al Cliente i dettagli del controllo più recente effettuato in relazione ai Servizi. Se un controllo effettuato da Symantec identificasse problemi di sicurezza ritenuti ad alto rischio in base agli standard del settore, Symantec segnalerà al Cliente le azioni correttive implementate da Symantec per rimediare a tali problemi e confermerà a tempo debito al Cliente il ritorno a uno stato di compliance appropriato. Qualora dopo l'esame delle informazioni sopra citate fornite da Symantec, il Cliente avesse motivi seri e fondati per ritenere che sussistano reali problemi di sicurezza in relazione ai Servizi, il Cliente potrà, a proprie spese, verificare la compliance di Symantec con i propri obblighi di protezione dei dati, come specificato nel presente Addendum, con le misure seguenti: (i) invio a Symantec di un questionario di valutazione della sicurezza; e (ii) qualora le risposte di Symantec al questionario non risolvessero i dubbi del Cliente, il Cliente potrà condurre un controllo online o (se ritenuto necessario) presenziale, sotto forma di riunioni con esperti di sicurezza delle informazioni Symantec, fornendo una comunicazione scritta con almeno trenta (30) giorni lavorativi di preavviso. Fermo restando quanto sopra, entrambe le parti concordano che questa verifica supplementare potrà essere eseguita non più di una volta all'anno e sarà condotta con interferenze minime alla normale attività operativa di Symantec e sempre soggetta all'approvazione dell'ambito e dei tempi da parte di Symantec. Il Cliente potrà svolgere la verifica sopra descritta sia autonomamente, sia tramite un revisore terzo designato di comune accordo, a condizione che il Cliente o il suo revisore autorizzato sottoscriva un Accordo di non divulgazione (NDA, Non-Disclosure Agreement) reciprocamente concordato. Il Cliente sarà responsabile di qualsiasi azione intrapresa dal proprio revisore autorizzato. Tutte le informazioni divulgate da Symantec ai sensi della presente Sezione 8 dovranno essere considerate Informazioni riservate di Symantec e il Cliente non potrà rivelare a terzi alcun report di controllo, salvo se obbligato dalla legge, da un'ingiunzione del tribunale o da un ordine amministrativo da parte di un ente governativo.

9. **Notifica delle violazioni.** Qualora Symantec venga a conoscenza di una Violazione dei Dati personali riguardante i dati trattati da Symantec nel quadro della fornitura dei Servizi, Symantec dovrà notificare al Cliente senza ritardi ingiustificati dopo essere venuta a conoscenza di tale Violazione dei Dati personali e dovrà collaborare con il Cliente adottando ragionevoli misure commerciali concordate con il Cliente per coadiuvare l'indagine,

l'attenuazione e la riparazione di tale violazione dei Dati personali. Symantec dovrà fornire tutto il supporto e la collaborazione ragionevolmente necessari per consentire al Cliente di adempiere ai propri obblighi legali in caso di Violazione dei Dati personali ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR, o della legislazione applicabile nel Regno Unito dopo la Brexit ai sensi delle disposizioni pertinenti del DPA 2018 del Regno Unito.

- 10. Trattamento da parte di terzi.** Il Cliente accetta che Symantec possa avvalersi di società a ffiliate Symantec o di fornitori terzi come sub-responsabili del trattamento, ai sensi del Contratto e del presente Addendum ("**Sub-responsabili del trattamento**") e fornisce a Symantec una generica autorizzazione scritta per il reclutamento di tali sub-responsabili del trattamento nella fornitura dei Servizi. Symantec limiterà le attività di trattamento eseguite dai Sub-responsabili del trattamento a quanto strettamente necessario per fornire i Servizi al Cliente in conformità al Contratto e al presente Addendum. Symantec stipulerà per iscritto con i Sub-responsabili del trattamento obblighi contrattuali con misure protettive non inferiori a quelle specificate nel presente Addendum e Symantec rimarrà responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Addendum da parte dei sub-responsabili del trattamento.

Symantec metterà a disposizione del Cliente un elenco di tutti i sub-responsabili del trattamento utilizzati da Symantec nella fornitura dei Servizi su www.symantec.com/privacy. Symantec potrà modificare l'elenco dei sub-responsabili del trattamento aggiungendo o sostituendo sub-responsabili in qualsiasi momento, e qualsiasi modifica sostanziale all'elenco verrà resa nota nella sede specifica del Servizio applicabile su www.symantec.com/privacy con un preavviso di trenta (30) giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Il Cliente avrà il diritto di opporsi a un nuovo sub-responsabile del trattamento notificando a Symantec i motivi dell'opposizione entro il sopra citato periodo di preavviso di trenta (30) giorni e in tal caso il Cliente avrà il diritto di recedere dai Servizi applicabili.

- 11. Trasferimento di Dati personali ai sub-responsabili del trattamento.** Il Cliente riconosce e accetta che Symantec può trattare i Dati personali nel quadro dell'attuazione o della fornitura dei Servizi nello Spazio Economico Europeo (SEE) e/o in paesi che potrebbero avere legislazioni diverse in merito alla protezione dei dati ("**Paese/i terzo/i**"). Qualora Symantec intenda trasferire Dati personali a sub-responsabili del trattamento residenti in un Paese terzo e ove richiesto dalla Legislazione applicabile, Symantec eseguirà per conto del Cliente e nella sua veste di esportatore di dati le Clausole contrattuali standard nella forma specificata nell'Allegato 1 con il o i Sub-responsabili del trattamento come importatore/i di dati, salvo il caso in cui il trasferimento dei Dati personali avvenga tramite un mezzo alternativo consentito dalla Legislazione applicabile. A scanso di equivoci, in caso di una Brexit No-Deal: (a) il Regno Unito sarà considerato come Paese Terzo ai sensi del GDPR ai fini della presente Sezione 11; e (b) tutti i paesi diversi dal Regno Unito e dagli Stati Membri dell'UE saranno considerati come Paesi Terzi ai sensi del DPA 2018 del Regno Unito.
- 12. Restituzione o eliminazione di Dati personali.** Nel caso in cui la cancellazione dei Dati personali non sia specificata nel Contratto, Symantec, previa richiesta scritta del Cliente, eliminerà o restituirà al Cliente, a seconda del metodo ritenuto più pratico a insindacabile giudizio di Symantec, i Dati personali, entro un periodo di tempo ragionevole che verrà confermato da Symantec.
- 13. Contratto integrale; conflitti.** Fatto salvo quanto emendato dal presente Addendum, il Contratto rimarrà in vigore a tutti gli effetti. In caso di conflitto tra i termini del Contratto e il presente Addendum, avranno la precedenza i termini dell'Addendum.
- 14. Copie e recapito tramite fax o e-mail.** Il presente Addendum può essere prodotto in due o più copie, ciascuna dei quali, una volta stipulata, sarà ritenuta un originale, mentre collettivamente costituiranno un unico



documento. Le firme possono essere scambiate via fax o e-mail, entrambi i metodi hanno la stessa validità ed efficacia del documento originale.

- 15. Firmatario autorizzato.** I firmatari dichiarano di essere debitamente autorizzati a firmare il presente Addendum per conto delle rispettive aziende.

Allegato/i: Allegato 1 - Clausole contrattuali standard

Allegato 2 - Descrizione delle misure tecniche e organizzative

Letto e approvato in Data della firma specificata di seguito:

Firma per il Cliente

Nome del Cliente:
Indirizzo del Cliente:
Firma:
Nome e qualifica in stampatello:
Data della firma:

Firma per Symantec

Symantec Limited Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublino 15, Irlanda
Firma: 
Nome e qualifica in stampatello: Eric McGaughey - Customer Service Specialist
Data della firma: 29-July-2019



ALLEGATO 1

**[Il modello è fornito unicamente per scopi informativi come specificato in sezione 11.
Va lasciato in bianco.]**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2010)593
relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in
paesi terzi**

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati

Nome dell'organizzazione esportatrice:

Indirizzo:

Tel.:; Fax:; E-mail:

Altre informazioni identificative:

.....
(«l'esportatore»)

e

Nome dell'organizzazione importatrice:

Indirizzo:

Tel.:; Fax:; E-mail:

Altre informazioni identificative:

.....
(«l'importatore»)

denominato ciascuno «parte» e congiuntamente «parti»,

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali («le clausole») al fine di prestare garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone per il trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali indicati nell'appendice 1.

Clausola 1

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

- (a) I termini «*dati personali*», «*categorie particolari di dati*», «*trattamento*», «*responsabile del trattamento*», «*incaricato del trattamento*», «*interessato/persona interessata*» e «*autorità di controllo*» hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- (b) con «*esportatore*» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
- (c) con «*importatore*» s'intende l'incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s'impegna a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso, nonché a norma delle presenti clausole, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;
- (d) con «*subincaricato*» s'intende l'incaricato del trattamento designato dall'importatore o da altro suo subincaricato, che s'impegna a ricevere dall'importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle presenti clausole e del subcontratto scritto;
- (e) con «*normativa sulla protezione dei dati*» si intende la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore;
- (f) con «*misure tecniche e organizzative di sicurezza*» s'intendono le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Clausola 2

Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, segnatamente le categorie particolari di dati personali, sono indicati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 3

Clausola del terzo beneficiario

- 1. L'interessato può far valere, nei confronti dell'esportatore, la presente clausola, la clausola 4, lettere da b) a i), la clausola 5, lettere da a) a d) e da g) a j), la clausola 6, paragrafi 1 e 2, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 in qualità di terzo beneficiario.
- 2. L'interessato può far valere, nei confronti dell'importatore, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) a d) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora l'esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore che di

conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore, nel qual caso l'interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore.

3. L'interessato può far valere, nei confronti del subincaricato, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore, nel qual caso l'interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.
4. Le parti non si oppongono a che l'interessato sia rappresentato da un'associazione o altra organizzazione, ove siffatta rappresentanza corrisponda alla esplicita volontà dell'interessato e sia ammessa dalla legislazione nazionale.

Clausola 4

Obblighi dell'esportatore

L'esportatore dichiara e garantisce quanto segue:

- (a) che il trattamento, compreso il trasferimento, dei dati personali, è e continua ad essere effettuato in conformità di tutte le pertinenti disposizioni della normativa sulla protezione dei dati (e viene comunicato, se del caso, alle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore) nel pieno rispetto delle leggi vigenti in quello Stato;
- (b) che ha prescritto all'importatore, e continuerà a farlo per tutta la durata delle operazioni di trattamento, di trattare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e conformemente alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;
- (c) che l'importatore fornirà sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2;
- (d) che, alla luce della normativa sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono atte a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali, e che tali misure garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi di attuazione;
- (e) che provvederà all'osservanza delle misure di sicurezza;
- (f) che, qualora il trasferimento riguardi categorie particolari di dati, gli interessati sono stati o saranno informati prima del trasferimento, o immediatamente dopo, che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi a un paese terzo che non garantisce una protezione adeguata ai sensi della direttiva 95/46/CE;
- (g) di trasmettere all'autorità di controllo l'eventuale comunicazione presentata dall'importatore o dal subincaricato ai sensi della clausola 5, lettera b), e della clausola 8, paragrafo 3, qualora decida di proseguire il trasferimento o revocare la sospensione;
- (h) che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti clausole, esclusa l'appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza, nonché copia dei subcontratti aventi ad oggetto il trattamento da effettuarsi in conformità delle presenti clausole, omettendo le informazioni commerciali eventualmente contenute nelle clausole o nel contratto;

- (i) che, in caso di subcontratto, il subincaricato svolge l'attività di trattamento in conformità della clausola 11 garantendo un livello di protezione dei dati personali e dei diritti dell'interessato quanto meno uguale a quello cui è tenuto l'importatore ai sensi delle presenti clausole; e
- (j) che provvederà all'osservanza della clausola 4, lettere da a) ad i).

Clausola 5

Obblighi dell'importatore

L'importatore dichiara e garantisce quanto segue:

- (a) di trattare i dati personali esclusivamente per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle presenti clausole, e di impegnarsi a informare prontamente l'esportatore qualora non possa per qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione, nel qual caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o risolvere il contratto;
- (b) di non avere motivo di ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni dell'esportatore o di adempiere agli obblighi contrattuali, e di comunicare all'esportatore, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole, nel qual caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o di risolvere il contratto;
- (c) di aver applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2 prima di procedere al trattamento dei dati personali trasferiti;
- (d) che comunicherà prontamente all'esportatore:
 - (i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giudiziarie o di polizia ai fini della comunicazione di dati personali, salvo che la comunicazione sia vietata da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale miranti a tutelare il segreto delle indagini,
 - (ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato, e
 - (iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati cui non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;
- (e) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste dell'esportatore relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento e che si conformerà al parere dell'autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;
- (f) che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta dell'esportatore, al controllo dell'esportatore o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dall'esportatore, eventualmente di concerto con l'autorità di controllo;
- (g) che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti, esclusa l'appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza qualora gli interessati non siano in grado di ottenerne copia direttamente dall'esportatore, o copia dei subcontratti del trattamento, omettendo le informazioni commerciali contenute nelle clausole o nel contratto;
- (h) che, in caso di subcontratto, ha provveduto a informare l'esportatore e ha da questi ottenuto il consenso scritto;
- (i) che il subincaricato svolgerà l'attività di trattamento in conformità della clausola 11;
- (j) che invierà prontamente all'esportatore copia dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 6

Responsabilità

1. Le parti convengono che l'interessato che abbia subito un pregiudizio per violazione degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera di una parte o del subincaricato ha diritto di ottenere dall'esportatore il risarcimento del danno sofferto.
2. Qualora l'interessato non sia in grado di proporre l'azione di risarcimento di cui al paragrafo 1 nei confronti dell'esportatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera dell'importatore o del subincaricato, in quanto l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'importatore riconosce all'interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti così come se egli fosse l'esportatore, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore, nel qual caso l'interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore.

L'importatore non può far valere la violazione degli obblighi ad opera del subincaricato al fine di escludere la propria responsabilità.
3. Qualora l'interessato non sia in grado di agire in giudizio, ai fini dei paragrafi 1 e 2, nei confronti dell'esportatore o dell'importatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera del subincaricato, in quanto sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, il subincaricato riconosce all'interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti per quanto riguarda i trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole così come se egli fosse l'esportatore o l'importatore, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore o dell'importatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore, nel qual caso l'interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore. La responsabilità del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 7

Mediazione e giurisdizione

1. L'importatore dichiara che qualora l'interessato faccia valere il diritto del terzo beneficiario e/o chieda il risarcimento dei danni in base alle presenti clausole, egli accetterà la decisione dello stesso interessato:
 - (a) di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o eventualmente dell'autorità di controllo;
 - (b) di deferire la controversia agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore.
2. Le parti dichiarano che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa nazionale o internazionale.

Clausola 8

Collaborazione con le autorità di controllo

1. L'esportatore si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo, qualora questa ne faccia richiesta o qualora il deposito sia prescritto dalla normativa sulla protezione dei dati.

2. Le parti dichiarano che l'autorità di controllo ha il diritto di sottoporre a controlli l'importatore e i subincariati nella stessa misura e secondo le stesse modalità previste per l'esportatore dalla normativa sulla protezione dei dati.
3. L'importatore informa prontamente l'esportatore dell'esistenza di disposizioni normative applicabili all'importatore o ai subincariati, che impediscono di sottoporli a controlli ai sensi del paragrafo 2. In tale ipotesi l'esportatore ha facoltà di prendere le misure di cui alla clausola 5, lettera b).

Clausola 9

Legge applicabile

Le presenti clausole sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore.

Clausola 10

Modifica del contratto

Le parti si impegnano a non alterare o non modificare le presenti clausole. Ciò non osta a che le parti inseriscano altre clausole commerciali ritenute necessarie, purché non siano in contrasto con le clausole.

Clausola 11

Subcontratto

1. L'importatore non può subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell'esportatore ai sensi delle presenti clausole senza il previo consenso scritto dell'esportatore stesso. L'importatore che, con il consenso dell'esportatore, affidi in subcontratto l'esecuzione degli obblighi ai sensi delle presenti clausole stipula, a tal fine, con il subincaricato un accordo scritto che imponga a quest'ultimo gli obblighi cui è egli stesso tenuto in virtù delle clausole (3). L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore per l'inadempimento, da parte del subincaricato, degli obblighi di protezione dei dati previsti dall'accordo scritto.
2. Nell'accordo scritto tra l'importatore e il subincaricato è inserita la clausola del terzo beneficiario, di cui alla clausola 3, a favore dell'interessato che non sia in grado di proporre l'azione di risarcimento di cui alla clausola 6, paragrafo 1, nei confronti dell'esportatore o dell'importatore in quanto l'esportatore e l'importatore siano entrambi scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, e nessun successore abbia assunto, per contratto o per legge, l'insieme dei loro obblighi. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.
3. Le disposizioni sulla protezione dei dati ai fini del subcontratto di cui al paragrafo 1 sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore.
4. L'esportatore tiene un elenco dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole e comunicati dall'importatore a norma della clausola 5, lettera j), e lo aggiorna almeno una volta all'anno. L'elenco sarà tenuto a disposizione dell'autorità di controllo dell'esportatore.

Clausola 12

Obblighi al termine dell'attività di trattamento dei dati personali

1. Le parti convengono che al termine dell'attività di trattamento l'importatore e il subincaricato provvedono, a scelta dell'esportatore, a restituire a quest'ultimo tutti i dati personali trasferiti e le relative copie ovvero a distruggere tali dati, certificando all'esportatore l'avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso, l'importatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di propria iniziativa tali dati.
2. L'importatore e il subincaricato si impegnano a sottoporre a controllo i propri impianti di trattamento su richiesta dell'esportatore e/o dell'autorità di controllo, ai fini della verifica dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Per conto dell'esportatore:

Cognome e nome:

Qualifica:

Indirizzo:

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma.....

(Sello de la organización)

Per conto dell'importatore:

Cognome e nome:

Qualifica:

Indirizzo:

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma.....

(Sello de la organización)

APPENDICE 1 ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti.

Gli Stati membri hanno facoltà di integrare o specificare ulteriormente, conformemente alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice.

Esportatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

Come specificato nella clausola aggiuntiva

Importatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

Come specificato nella clausola aggiuntiva

Interessati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

Come specificato nella clausola aggiuntiva

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

Come specificato nella clausola aggiuntiva

Categorie particolari di dati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti categorie particolari di dati (specificare):

Come specificato nella clausola aggiuntiva

Trattamento

I dati personali trasferiti saranno sottoposti alle seguenti attività principali di trattamento (specificare):

Fornitura dei servizi



APPENDICE 2 ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

Descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza attuate dall'importatore in conformità della clausola 4, lettera d), e della clausola 5, lettera c) (o del documento/atto legislativo allegato):

Come specificato nell'Allegato 2 dell'Addendum.



ALLEGATO 2

Misure tecniche e organizzative

Symantec ha adottato e manterrà operative delle adeguate misure amministrative, tecniche, fisiche e procedurali di sicurezza, coerenti con le pratiche internazionali in materia di informazioni, ai fini della tutela sicurezza, riservatezza e integrità dei dati personali di cui al portale Trust del Cliente di Symantec, accessibile dalla pagina <http://www.symantec.com/connect/groups/customer-trust-group>, o reso altrimenti consultabile da Symantec.

* * *